



**Libero Consorzio Comunale di Enna
(L.R. 15/2015)
già PROVINCIA REGIONALE DI ENNA**

C.F. 80000810863 – Tel. 0935.521111
PEC: “ protocollo@pec.provincia.enna.it”

SETTORE I

“AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE, ATTIVITÀ SOCIO-ECONOMICHE E CULTURALI”

DIRIGENTE Dott. LUCIA ANTONIA BUSCEMI

Tel. 0935/521215 - e-mail: affarigeneralepersonale@provincia.enna.it

Servizio Speciale: Società Partecipate

RESPONSABILE COORDINATORE DOTT. DANIELA FRANCESCA RIZZUTO

Tel. 0935-521205 e-mail: daniela.rizzuto@provincia.enna.it

**RELAZIONE ALLA REVISIONE STRAORDINARIA
DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE
(Art. 24 [D.Lgs. 175/2016](#))**

PREMESSA

L'art. 24 contenuto nel [D.Lgs. 175/2016](#) “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” ([TUSP](#)) ripropone, nuovamente l'adempimento della «Revisione straordinaria delle partecipazioni» e richiede, alle pubbliche amministrazioni di effettuare, entro il 30 settembre 2017, una analisi -ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, alla data di entrata in vigore del [TUSP](#) ossia al 23 settembre 2016.

La presente relazione si propone di illustrare le modalità con cui le Amministrazioni dovranno effettuare l'adempimento richiesto dal legislatore, fornendo strumenti di lettura della attività ricognitiva posta in essere, di quella compilativa e di quella relativa alla predisposizione degli atti ed, infine, a quella di comunicazione delle risultanze finali ai soggetti che il legislatore ha individuato quali destinatari delle stesse.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Prendendo spunto da norme approvate in modo estemporaneo, nel processo di riassetto delle richiamate disposizioni relative alle società partecipate ad opera del [D.Lgs. n. 175/2016](#), i piani di razionalizzazione sono stati di nuovo riproposti e, ora, riguardano tutte le amministrazioni pubbliche al fine di evidenziare le seguenti situazioni:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino tra quelle “indispensabili” ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (le c.d. “società-doppione”);
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti¹;
- f) partecipazioni in società aventi necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) partecipazioni in società che necessitano di essere aggregate aventi ad oggetto le attività consentite ai sensi dell'art. 4 (v. art. 20, co. 2).

Altra novità sono rintracciabili nella previsione di due tipologie di revisioni:

- una, periodica (art. 20 [D.Lgs. 175/2016](#));
- l'altra, straordinaria (art. 24 [D.Lgs. 175/2016](#)).

La prima costituisce una soluzione finora mai intrapresa, dal momento che il legislatore della legge di stabilità 2015, aveva previsto, per la predisposizione dei piani di razionalizzazione, un unico termine fisso (31 marzo 2015). Invece, all'art. 20 si prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino, annualmente, l'analisi delle partecipazioni detenute e predispongano piani di razionalizzazione.

In aggiunta a questa, la revisione straordinaria prevede che, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione presenti, con provvedimento motivato, la ricognizione delle partecipazioni possedute alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate (art. 24, [D.Lgs. n. 175/2016](#)).

2.1 La revisione straordinaria: l'articolo 24 [D.Lgs. 175/2016](#)

La presente relazione tratterà della sola revisione straordinaria ai sensi dell'articolo 24 del [D.Lgs. 175/2016](#) e successive modifiche ed integrazioni rinviando la revisione ordinaria ex art. 20 dello stesso decreto ad un successivo atto da adottare ai sensi di legge entro il 31 dicembre.

L'art. 24 si inserisce ancora una volta in un percorso finalizzato a fornire una conoscenza approfondita delle partecipazioni detenute da ciascuna amministrazione pubblica anche al fine di definire, in tempi certi un percorso di sfoltimento delle stesse più volte sollecitato dalla Corte dei Conti.

In particolare al **comma 1** il legislatore perimetra i contenuti della revisione straordinaria definendo quali società devono essere prese in considerazione, il termine entro cui effettuarla e precisando i soggetti a cui dette informazioni devono essere inviate.

Gli esiti della revisione, infatti, anche nel caso in cui non si rinvenissero situazioni che rendano necessaria l'attuazione di razionalizzazione, dovranno essere comunicati con le modalità di cui all'art. 17 del [decreto-legge n. 90 del 2014](#), il quale reca disciplina dell'unificazione della banche dati delle società partecipate,

- alla Corte dei Conti;
- e alla struttura del Ministero dell'economia incaricata dell'attività di monitoraggio, indirizzo, coordinamento delle società partecipate ai sensi dell'art. 15 del [D.Lgs. 175/2016](#).

Il **comma 2** si limita, anche al fine di creare una opportuna consequenzialità tra le varie norme, a precisare che il provvedimento costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dell'articolo 1, della [legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), fermi restando i termini ivi previsti.

Il **comma 3** si limita a specificare, i soggetti preposti alla ricezione dei provvedimenti predisposti e precisamente:

- alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5;
- e alla struttura del Ministero dell'economia incaricata dell'attività di monitoraggio, indirizzo, coordinamento delle società partecipate ai sensi dell'art. 15 del [D.Lgs. 175/2016](#).

Il **comma 4** dispone che le operazioni di alienazione individuate dal piano di ricognizione debbano essere effettuate entro un anno dalla ricognizione stessa e con le modalità di alienazione previste dall'art. 10 del decreto.

Il **comma 5**, invece, disciplina la mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero la mancata alienazione entro i termini previsti prevedendo quale sanzione che il socio pubblico non possa esercitare i diritti sociali nei confronti della società, e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro, con l'osservanza, sia per le S.p.A. che per le S.r.l., dei criteri e del procedimento di cui, rispettivamente, agli articoli 2437-ter, secondo comma, e 2437-quater del codice civile.

Il **comma 6** costituisce una specifica precisazione per le modalità di alienazione delle società unipersonali

Il **comma 7** precisa che i predetti obblighi di alienazione valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

Il **comma 8** ribadisce indirettamente la precisazione contenuta nel comma 7 e prevede che all'attuazione dei piani di ricognizione si applichino le disposizioni previste, per i piani operativi, dai commi 613 e 614 dell'art. 1 della [legge n. 190 del 2014](#).

Infine il **comma 9** prevede che per favorire i processi in esame, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico coinvolta nel procedimento di alienazione, al personale già impiegato nell'appalto o nella concessione cessati si applica la disciplina in materia di trasferimento d'azienda, in deroga all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le disposizioni del comma si applicano anche alle società quotate.

3. I CONTENUTI DEL PIANO DI REVISIONE STRAORDINARIA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

Il piano di razionalizzazione del Libero Consorzio Comunale di Enna è stato articolato come segue:

- 1) Definizione del perimetro delle partecipate da analizzare
- 2) Definizione del Piano di revisione straordinario
- 3) Approvazione e trasmissione del Piano di revisione straordinario

Detto iter trova riscontro non solo nell'articolato della norma ma anche nelle precisazioni del MEF e della Corte dei Conti per i quali il processo di razionalizzazione, nella sua formulazione straordinaria e periodica, rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento.

È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.

3.1 I precedenti provvedimenti di razionalizzazione posti in essere dall'ente

Al fine di comprendere il lavoro svolto e le decisioni adottate è necessario richiamare non solo il quadro giuridico di riferimento ma anche dei precedenti atti posti in essere da parte dell'ente in attuazione di precedenti disposizioni normative;

In tema di razionalizzazione delle partecipazioni societarie questo Libero Consorzio ha da tempo avviato un percorso di dismissione/razionalizzazione delle proprie partecipazioni, giusta Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio provinciale, n. 15 del 22/06/2015, in esecuzione della quale è stato effettuato il recesso dalla società consortile a responsabilità limitata “**Rocca di Cerere**” di Enna, a decorrere dal 1 gennaio 2016, con risparmio della quota annuale di partecipazione che, per l'anno 2015, è stata quantificata in € 23.452,00;

Così come richiamato nel comma 2 dell'articolo 24 del [D.Lgs. 175/2016](#), il presente Piano straordinario si pone in diretta consequenzialità con il provvedimento ex art. 1 comma 612 della legge 190/2015 di cui costituisce un aggiornamento.

3.2 Le partecipazioni societarie prese in considerazione

Il primo aspetto analizzato è stato quello di definire i cosiddetto “perimetro delle società” da considerare all’interno del Piano di razionalizzazione.

A riguardo si fa presente che i soggetti passivi coinvolti sono individuati dal legislatore che li circoscrive a **tutte le società partecipate direttamente o indirettamente dalle A.P.** Come può facilmente comprendersi dalla lettura anche delle definizioni fornite dal [TUSP](#) nell’articolo 2 dello stesso decreto legislativo il campo delle società prese in considerazione è particolarmente ampio .

Dalla lettura combinata dell’articolo 24 e dell’articolo 2 si evince che le società interessate dalla ricognizione possono essere ricondotte a tutte le società partecipate dalla Pubblica amministrazione.

Con riferimento alle “partecipazioni indirette” inoltre, ai sensi del [T.U.P.S.](#) sono oggetto di revisione straordinaria quelle partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute, al 23 settembre 2016, attraverso una “tramite” di controllo, con esclusione di quelle detenute indirettamente attraverso una società “quotata” come definita dall’art. 2, comma 1, lettera p) del T.U. (società che emette azioni quotate o che ha emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati).

Nel caso in cui la “tramite” non sia controllata dalla pubblica amministrazione, le eventuali partecipazioni detenute da questa non sono oggetto di revisione straordinaria.

Con riferimento a questo Libero Consorzio si evidenziano le relazioni tra le varie partecipazioni nell’allegato grafico.

Se il grafico precedente fornisce una visione d’insieme le due tabelle allegate, partecipazioni dirette e partecipazioni indirette, permettono di comprendere le attività di ciascuna ed il grado di partecipazione prima della proposta di razionalizzazione.

Con riferimento alle sottoelencate società, partecipate direttamente, è da precisare:

- a) Che sono in stato di **liquidazione** le società di seguito indicate:
 - **ENNA EUNO S.P.A.;**
 - **MULTISERVIZI S.R.L.;**
 - **CESIS S.R.L. (cancellata dal registro delle imprese in data 16/12/2015);**
- b) CHE sono sottoposte a procedura **fallimentare** le seguenti società:
 - **VIGILANZA VENATORIA ED AMBIENTALISTA S.R.L.;**
 - **SICILIA AMBIENTE S.P.A.;**
- c) CHE la società **A.P.E.A. ha cessato**, da statuto, la propria attività **il 31/12/2015;**
- d) CHE la partecipazione di questo Libero Consorzio alla **S.R.R. – ATO 6 di Enna**, società consortile per azioni, è stata disposta in esecuzione della Legge Regione Sicilia n. 9 del 2010 ed è, pertanto, obbligatoria;
- e) che, con Deliberazione del Commissario Straordinario di questo Ente, con i poteri del Consiglio provinciale n. 23 del 29/09/2017, è stata esercitata, ai sensi dell’ art. 9 del relativo Statuto, la facoltà di recesso di questo Libero Consorzio dal Distretto Turistico Dea di Morgantina, società consortile a.r.l..

Con riferimento alla partecipazione indiretta di questo Libero Consorzio al Distretto Turistico Dea di Morgantina, partecipazione detenuta per il tramite dell' Ente Parco Minerario Floristella e dell' Ente Autodromo di Pergusa, si evidenzia che, il richiamato Distretto, ha 9 amministratori e nessun dipendente ed è soggetto, pertanto, alle misure di razionalizzazione di cui agli artt. 20 e 24 del D.Lgs. 175 del 2016.

3.3 Raccolta di informazioni

Conclusa la preliminare analisi delle partecipate e la loro distinzione tra partecipazioni dirette, indirette, la fase successiva è stata quella di raccogliere per ciascuna di esse quelle informazioni indispensabili per poter predisporre un piano specifico di razionalizzazione.

A riguardo, con note prot. n. 15875 del 21/07/2017, prot. n. 15762 del 20/07/2017, prot. n. 17456 dell' 11/08/2017, prot. n. 17476 dell' 11/08/2017, prot. n. 19460 del 12/09/2017 e prot. n. 19467 del 12/09/2017, questo Libero Consorzio ha chiesto ai suoi organismi partecipati la comunicazione dei dati da inserire nell' apposito portale del M.E.F. e rilevanti, ai fini dell' attività di revisione straordinaria;

Dei detti organismi, hanno dato riscontro alle precedenti note, comunicando, però, in alcuni casi, dati parziali rispetto a quelli specificatamente richiesti:

- Enna Euno s.p.a., giuste note prot. n. 4549/17/S del 18/09/2017 e prot. n. 4643/17/s del 26/09/2017;
- Consorzio Ente Autodromo di Pergusa, giusta nota prot. n. 2453 del 5/09/2017;
- Ente Parco Minerario Floristella, giusta nota acquisita al protocollo dell' Ente in data 19/09/2017, prot.n. 19923;

Pertanto, non avendo acquisito, agli atti, tutti i dati richiesti, gli stessi saranno oggetto di comunicazione parziale al MEF;

Sulla base delle informazioni acquisite è stato elaborato il Piano di razionalizzazione straordinario di cui alla delibera in esame le cui risultanze sono di seguito riportate.

3.4 Le risultanze finali del Piano

Le risultanze finali dell'attività di ricognizione e di successiva razionalizzazione delle partecipazioni dirette ed indirette possedute dall'ente sono riportate distinte per tipologia di interventi da porre in essere nelle tabelle che seguono.

La tabella A che segue riporta l'elenco analitico delle società per le quali si è proposto il mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

TAB A - PARTECIPAZIONI DA MANTENERE SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE					
Progres- sivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di parteci- pazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
1	Società per la regolamentazione del servizio di gestione, rifiuti A.T.O. 6 Enna Società Consortile per azioni	Diretta	Esercizio delle funzioni previste dagli artt. 200, 202, 203 del D.Lgs. 152/2006, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani	5,00	La partecipazione del Libero Consorzio alla SRR ATO 6 Enna è stata disposta in esecuzione della L.Regione Sicilia 9/2010. Tenuto conto di quanto detto la partecipazione è obbligatoria.

La tabella B che segue, riporta la denominazione della società per la quale si propone la liquidazione. La tabella, inoltre per detta società evidenzia la motivazione della scelta i tempi di realizzazione ed i risparmi attesi.

TAB B - PARTECIPAZIONI DA DISMETTERE CON LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'				
Progres-sivo	Denominazione società	Motivazione della scelta	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
1	Agenzia Provinciale per l' Energia e l' Ambiente società consortile a responsabilità limitata	Società inattiva o non più operativa	Quelli previsti dalle norme di legge	Nella misura pari al contributo di gestione, da quantificare di anno in anno

Di seguito vengono indicate le società partecipate in stato di liquidazione e/o sottoposte a procedura fallimentare:

A) sono in stato di **liquidazione** le società di seguito indicate:

- **ENNA EUNO S.P.A.;**
- **MULTISERVIZI S.R.L.;**
- **CESIS S.R.L. (cancellata dal registro delle imprese in data 16/12/2015);**

B) sono sottoposte a procedura **fallimentare** le seguenti società:

- **VIGILANZA VENATORIA ED AMBIENTALISTA S.R.L.;**
- **SICILIA AMBIENTE S.P.A.;**

Con Deliberazione del Commissario Straordinario di questo Ente, con i poteri del Consiglio provinciale n. 23 del 29/09/2017, è stata esercitata, ai sensi dell' art. 9 del relativo Statuto, la facoltà di recesso di questo Libero Consorzio dal Distretto Turistico Dea di Morgantina.

Per quanto attiene alla partecipazione indiretta di questo Libero Consorzio nel Distretto Turistico Dea di Morgantina, detenuta per il tramite dell' Ente Parco Minerario Floristella e dell' Ente Autodromo di Pergusa, si rimanda, per ogni valutazione in ordine alle misure di razionalizzazione da adottarsi, ai competenti organi amministrativi dei sopra citati Enti.

**LIBERO CONSORZIO
COMUNALE DI ENNA**
L.R. 15/2015
già Provincia Regionale di Enna

Società oggetto di ricognizione

organismi controllati da
questo ente e per il tramite dei
quali lo stesso detiene una
partecipazione indiretta nel
Distretto Turistico
Dea di Morgantina

Agenzia Provinciale
per l'Energia e
l'Ambiente
Società consortile a
responsabilità limitata

Enna Euno S.P.A.

CE.SI.S. s.r.l.

Sicilia Ambiente
S.P.A.

Multiservizi s.r.l.

Società per la
regolamentazione del
servizio di gestione,
rifiuti ATO 6 Enna

Distretto Turistico
Dea di Morgantina
Società consortile
a.r.l.

Vigilanza Venatoria
Ambientalista s.r.l.

Ente Parco
Minerario
Floristella

Consorzio Ente
Autodromo di
Pergusa

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Dir_1	01107650861	Agenzia Provinciale per l'Energia e l'Ambiente società consortile a responsabilità limitata	2006	87,50	Promozione, sviluppo ed attuazione, nel territorio provinciale, di una politica energetica ed ambientale locale e provinciale integrata e sostenibile	SI	NO	NO	NO
Dir_2	01178450860	Distretto Turistico Dea di Morgantina società Consortile a.r.l.	2011	11,547	Promozione e coordinamento dello sviluppo e della razionalizzazione delle attività turistiche e produttive, valorizzazione e tutela del patrimonio culturale nonché miglioramento delle condizioni economiche, sociali e culturali della comunità del territorio di riferimento	NO	NO	NO	NO
Dir_3	01058960863	Enna Euno S.P.A.	2002	10,00	Gestione integrata dei rifiuti nell'ambito territoriale ottimale, in conformità alla legislazione vigente	NO	NO	NO	NO
Dir_4	00574180865	CE.SI.S S.R.L.	1991	98,60	Realizzazione e gestione di un centro polivalente di ricerca, formazione ed assistenza tecnica per lo sviluppo delle aree interne; realizzazione delle iniziative e degli interventi promossi dal "Patto territoriale per lo sviluppo della provincia di Enna; creazione di un osservatorio economico per il monitoraggio di processi di sviluppo del territorio siciliano.	SI	NO	NO	NO
Dir_5	00548140862	Sicilia Ambiente S.P.A.	1989	12,52	Ha come oggetto esclusivo lo svolgimento, in regime di affidamento diretto, nell'ambito territoriale degli enti locali soci e per conto degli stessi, delle attività connesse al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e al servizio idrico integrato	NO	NO	NO	NO
Dir_6	00556290864	Multiservizi S.R.L.	1990	17,68	Manutenzione e pulizia degli edifici scolastici, vigilanza sulla caccia e sulla pesca, vigilanza ambientale e sui beni culturali; Manutenzione e gestione della rete stradale e degli impianti ed infrastrutture del verde pubblico e boschivo, etc.	NO	NO	NO	NO
Dir_7	01201410865	Società per la regolamentazione del servizio di gestione, rifiuti A.T.O. 6 Enna Società Consortile per azioni	2013	5,00	Esercizio delle funzioni previste dagli artt. 200, 202, 203 del D.Lgs. 152/2006, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani	NO	NO	NO	NO
Dir_8	01166080869	Vigilanza Venatoria ed ambientalista S.R.L.	2010	23,67	Vigilanza sulla caccia e sulla pesca, ai sensi dell'art. 44, Legge Regione Sicilia n. 33/97 e ss.mm.ii., vigilanza ambientale sui beni culturali, etc.	NO	NO	NO	NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Riconoscimento delle società a partecipazione indiretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Ind_1	01178450860	Distretto Turistico Dea di Morgantina società Consortile a.r.l.	2011	Consorzio Ente Autodromo di Pergusa	47,06	2,718	Promozione e coordinamento dello sviluppo e della razionalizzazione delle attività turistiche e produttive, valorizzazione e tutela del patrimonio culturale nonché miglioramento delle condizioni economiche, sociali e culturali della comunità del territorio di riferimento	NO	NO
Ind_2	01178450860	Distretto Turistico Dea di Morgantina società Consortile a.r.l.	2011	Ente Parco minerario Floristella	33,05	0,381	Promozione e coordinamento dello sviluppo e della razionalizzazione delle attività turistiche e produttive, valorizzazione e tutela del patrimonio culturale nonché miglioramento delle condizioni economiche, sociali e culturali della comunità del territorio di riferimento	NO	NO

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.

Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.